

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:16

Visite: 9396

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.